



Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

NELL'ADUNANZA DEL 12 Febbraio 2009

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Martino COLELLA	Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- Cons. Luigi CONDEMI	Componente
- Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
- Cons. Anna BOMBINO	Componente
- Cons. Quirino LORELLI	Componente
- Primo ref. Natale LONGO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 160 del 14.01.2009, con la quale il Comune di VERZINO (KR) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 567 del 19.01.2009;

VISTA l'ordinanza n. 5/09 del 29.01.2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Verzino (KR), con la sopra citata nota n. 567 del 19.01.2009, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere quali rimedi contabili l'Ente può adottare in presenza di una delibera di variazione al bilancio di previsione 2008 (n. 92 del 07.10.2008) adottata in via d'urgenza dall'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed erroneamente non trasmessa all'Organo consiliare per la relativa ratifica nei termini stabiliti dalla stessa normativa.

Al riguardo lo stesso Ente, in relazione alla succitata delibera n. 92 del 07.10.2008, di variazione al bilancio di previsione 2008, precisa la sequenza degli atti che ne hanno determinato la genesi e che di seguito si riassumono:

- 1) con deliberazione della Giunta comunale n. 88 dell' 8.09.2008, veniva approvato un progetto esecutivo per il "risanamento del vecchio impianto di pubblica illuminazione del centro abitato del Comune", il cui costo complessivo ammontava ad euro 79.990,00;
- 2) a seguito di specifica richiesta del Comune di Verzino, la Regione Calabria cofinanziava il succitato progetto a carico del POR Calabria 2000-2006, con un contributo di euro 59.992,50 (75%), mentre la restante parte di euro 19.997,50 (25%) rimaneva a carico dell'Ente locale (fax Assessorato Attività Produttive n. 408/08 SP del 03.10.2008);
- 3) nel frattempo il Comune riceveva un altro e diverso contributo, sempre da parte della Regione Calabria, per "attività culturali", senza specificarne la provenienza di legge;
- 4) a seguito delle succitate assegnazioni finanziarie, la Giunta comunale, con proprio atto n. 92 del 07.10.2008, adottato in via d'urgenza, ha disposto la relativa variazione al bilancio di previsione 2008, senza però trasmetterlo, per "mera svista", al Consiglio comunale per la relative ratifica, a pena di decadenza (art. 175, comma 4, del TUEL);
- 5) il responsabile dell'Ufficio Tecnico, con proprio atto n. 78 dell'8.10.2008, procedeva ad indire la gara per l'appalto dei lavori di cui al succitato progetto, che veniva aggiudicata con successivo atto del medesimo responsabile, n. 98 del 05.12.2008.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo *"ulteriori forme di collaborazione"* ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, *"nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*, aggiungendo che *"analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella *"materia della contabilità pubblica"*. Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o

secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Nel merito della questione prospettata, e limitatamente agli aspetti giuscontabilistici determinati dalla mancata trasmissione all'Organo consiliare, per la ratifica, dell'atto di variazione al bilancio di previsione 2008, adottato in via d'urgenza dall'Organo esecutivo, la Sezione ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

In base agli artt. 175 e 42 del d.lgs n. 267/2000, il potere di apportare variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso spetta al consiglio e deve essere esercitato entro il termine perentorio del 30 novembre. In via d'urgenza tale potere spetta anche alla giunta, salvo ratifica consiliare da adottarsi nei successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre.

Al riguardo va anche precisato che, alla luce della normativa richiamata, le due date (30 novembre per le variazioni del consiglio e 31 dicembre per la ratifica delle variazioni adottate dalla giunta) non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio in ordine alla loro natura perentoria. Infatti, un'eventuale ratifica del consiglio apportante modifiche alla deliberazione assunta dalla giunta oltre il termine del 30 novembre non potrebbe ritenersi legittima, in quanto violerebbe le disposizioni contenute nell'art. 175, comma 3, e apparirebbe in contrasto con i principi generali, che attengono alla formazione del bilancio. Viceversa, in relazione a quanto previsto dall'art. 175, comma 5, il consiglio ha il potere di ratificare solo parzialmente le variazioni adottate in via d'urgenza dalla giunta, fermo restando che il consiglio medesimo è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro lo stesso 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari in relazione ai rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Tutto ciò, d'altra parte, è coerente con la necessità di attribuire certezza ai risultati d'esercizio, nel rispetto altresì del basilare principio della annualità del bilancio.

Il caso rappresentato dal Comune di Verzano, comunque, costituisce una situazione anomala che solo indirettamente potrebbe rientrare nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 175, in quanto la delibera di variazione, adottata in via d'urgenza dall'Organo esecutivo, è decaduta non perché l'Organo consiliare non l'ha ratificata, nemmeno parzialmente, ma per il solo fatto che lo stesso Organo esecutivo non l'ha immediatamente e doverosamente trasmessa al competente Organo consiliare.

Il rimedio a tale situazione, comunque censurabile sul piano della correttezza e della sana gestione finanziaria dell'Ente, può essere ricercato nei principi generali che governano il processo di formazione e gestione del bilancio di previsione.

Nella sostanza, caducato l'atto di variazione al bilancio di previsione 2008, si è in presenza dell'avvio di un procedimento di spesa (la gara di appalto dei lavori) senza che sia stato adottato preventivamente il dovuto atto contabile di impegno, che qualifica la fase giuridica del processo finanziario della spesa.

D'altra parte, però, la relativa obbligazione non sembra ricadere in nessuna delle fattispecie di "debito fuori bilancio", tassativamente regolate dalla legge e precisamente dagli artt. 191, 193 e 194 del d.lgs n.267/2000.

Conseguentemente, l'unica via percorribile sembra quella di iscrivere negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2009 la somma di euro 59.992,50, soggetta a vincolo di destinazione per legge e corrispondente al contributo regionale, quale cofinanziamento del progetto comunale, posto a carico del POR Calabria 2000-2006, nella misura del 75% dell'importo complessivo del progetto stesso. Contestualmente, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, sarà previsto lo stanziamento di euro 19.997,50, quale quota parte a carico del Comune e corrispondente al restante 25 per cento del costo complessivo del progetto.

Appare infine opportuno che l'Organo consiliare, su proposta dell'Organo esecutivo, adotti propedeuticamente o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2009, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione di variazione non trasmessa a suo tempo all'Organo consiliare e quindi decaduta.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Verzino (KR).

Così deciso in Catanzaro il 12 febbraio 2009.

Il Consigliere Relatore

dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente

dott. Martino COLELLA

Depositata in segreteria il 12.02.2009
Il Direttore della segreteria
dott. Antonio LEONE